

# ORBIS

SOCIETA' CINEMATOGRAFICA PER AZIONI

CAPITALE L. 1.000.000

ROMA 27 gennaio 1945

Egr. Sig. MARIO MONICELLI

La presente per confermarVi i seguenti accordi :

1°) Noi impegnamo la Vostra opera che Voi Vi obbligate a prestarci quale aiuto-regista per la produzione del film dal titolo provvisorio "Angeli Neri" che la nostra Società produrrà entro l'anno corrente.

2°) L'inizio del Vostro lavoro sarà da noi fissato tra il 15 marzo e il 15 aprile e Vi sarà da noi comunicato con un preavviso di almeno dieci giorni e Voi resterete a nostra esclusiva disposizione per tutto il periodo di lavorazione del film.

3°) Il compenso per tutta la Vostra opera resta forfettariamente stabilito in L. 1.500 settimanali posticipate.

Inoltre Vi verranno corrisposti i seguenti compensi globali e forfettari :

L. 500 settimanali posticipate per eventuale lavoro straordinario e notturno.

L. 500 settimanali posticipate per eventuale lavoro in giorni festivi; tali compensi Vi saranno corrisposti anche nel caso non effettuerete alcuna di dette prestazioni.

I compensi sopra fissati sono comprensivi di ogni e qualsiasi corrispettivo inerente alle Vostre prestazioni, nonché di qualunque compenso e indennità dovuta per disposizioni di legge e comunque obbligatorie.

I compensi sono fissati al lordo salvo quindi le eventuali ritenute per imposte, e contributi o altre ritenute obbligatorie mentre resta a Vostro carico il pagamento di ogni tassa e imposta relativa, trattandosi di rapporto professionale e non impiegatizio.

4°) Nella prestazione della Vostra opera Voi dovrete osservare le disposizioni e istruzioni della nostra Direzione, del Direttore di produzione e del Regista, e rispettare scrupolosamente gli ordini del giorno e gli orari di lavoro stabiliti. In caso di ritardo all'inizio del lavoro nell'orario prestabilito, sarà a Vostro carico una penale a ristoro del nostro danno, per maggiori spese di lavorazione, di

# ORBIS

SOCIETA' CINEMATOGRAFICA PER AZIONI

CAPITALE L. 1.000.000

ROMA 27 gennaio 1945

- 2 -

L.500 giornaliera per ogni infrazione, che riterremo sui compensi patuiti.

Trattandosi di prestazioni professionali, il Vostro lavoro non sarà soggetto a limitazioni di orario, o di riposi festivi, comunque Voi Vi impegnate espressamente a prestare la Vostra opera per tutta la durata giornaliera che stabilirà la nostra Direzione, anche nelle ore notturne, nonchè nei giorni festivi.

5°) Voi dovrete provvedere a recarVi per Vostro conto allo stabilimento o altra località di lavorazione, quando questi non siano al di fuori della cinta daziaria e sempre che la nostra Società non preferisca trasportarVi usando mezzi propri.

Tanto nel caso di lavorazione in stabilimento che in esterni Voi dovrete provvedere per Vostro conto ai pasti giornalieri.

6°) Qualora le riprese del film dovessero in parte svolgersi fuori di Roma, Voi dovrete trasferirVi secondo le nostre indicazioni e per il tempo richiesto; noi provvederemo al trasporto Vostro e del Vostro bagaglio, da Roma e ritorno e Vi corrisponderemo una diaria giornaliera di trasferta di L. 200 al giorno, restando a Vostro carico di provvedere all'alloggio e vitto; a meno che noi non preferiamo provvedere noi stessi a fornirVi gratuitamente alloggio e vitto, nel qual caso non Vi dovremo corrispondere alcuna diaria e indennità.

7°) Qualora il presente contratto non potesse avere esecuzione per Vostro impossibilità derivante da causa a Voi non imputabile, o per eccezionali difficoltà nella produzione del film per cause a noi non imputabili, esso s'intenderà risoluto.

Qualora fossimo costretti a sospendere la lavorazione del film, sia prima che dopo l'inizio, per cause di forza maggiore, di carattere temporaneo, noi restiamo reciprocamente impegnati ad eseguire la lavorazione non appena cessato l'evento di forza maggiore e Voi Vi impegnate a mantenerVi libero a tal fine anche oltre il periodo prestabilito, che s'intenderà prorogato di altrettanto tempo di quanto sarà durata la sospensione per forza maggiore, senza diritto da parte Vostra ad ulteriori compensi e con facoltà da parte nostra durante il periodo di sospensione di prorogare alla ripresa il pagamento delle convenute rate del Vostro compenso.

Nel caso per le Vostre condizioni di salute e per altre cause Voi non foste in grado di prestare la Vostra opera, o di continuarla a prestarla regolarmente se già iniziata, resta in nostra esclusiva facoltà

# ORBIS

SOCIETA' CINEMATOGRAFICA PER AZIONI

CAPITALE L. 1.000.000

ROMA 27 gennaio 1945

- 3 -

tà di farVi sostituire con altra persona scelta a nostro insindacabile giudizio, senza null'altro doverVi corrispondere oltre quanto già corrispostoVi sino al momento in cui avrete cessato di prestare la Vostra opera.

*Limite massimo del*

8°) Noi provvederemo a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile in caso di Vostro infortunio sul lavoro per un massimale di lire 250.000.= in caso di invalidità permanente e per gli altri massimali in proporzione, somme che Voi dichiarate fin d'ora di accettare quale risarcimento convenzionale per tale titolo, anche nel caso noi preferissimo non stipulare l'assicurazione e assumere il rischio in proprio.

9°) A tutti gli effetti del presente, Voi eleggete domicilio in Roma Via

Per ogni controversia nascente dal presente, unica autorità giudiziaria competente è quella di Roma.

ORBIS  
Società Cinematografica per Azioni  
Il Consigliere Delegato

ORBIS  
Società Cinematografica per Azioni

*Senza*  
*Uscirelli* / *...*